



COMUNE DI ORCO FEGLINO

Provincia di Savona

Ordinanza n. 14/2024 del 27/09/2024

OGGETTO: Caso di meningite virale da Toscana virus. Provvedimento contingibile e urgente di disinfestazione contro gli insetti vettori

IL SINDACO

VISTA la segnalazione del 20/09/2024 con la quale la ASL 2 S.C. Sanità Animale ha comunicato che in data 20/09/2024 è stato notificato alla Struttura un caso confermato di infezione da Virus Toscana in una persona che ha soggiornato per alcune settimane nel Comune di Orco Feglino, fraz. Boragni, e richiesto di attuare le seguenti misure volte a tutelare la salute pubblica e, nello specifico:

- Rimozione dei focolai larvali e attuazione dei trattamenti larvicidi delle caditoie, tombini, bocche di lupo, canali irrigui, canalette, fossi, pozze temporanee, vasche di irrigazione e altri ristagni d' acqua al suolo contenenti forte carica organica, posti ad un raggio di mt. 200,00 dal civico 4 di Via Boragni;
- Comunicazione del rischio, educazione e coinvolgimento dei cittadini nella gestione delle aree private, circa le modalità di tenuta degli accumuli d' acqua, compresa quella irrigua, informando sui potenziali rischi di contagio, e indicazione delle opportune misure di bonifica primaria e di igiene ambientale a cui la cittadinanza deve attenersi (eliminazione dei focolai larvali rimovibili, trattamento e/o copertura di quelli inamovibili), imponendo, se necessario, la possibilità di accedere alle aree private da parte degli operatori dell' impresa di disinfestazione;
- Adozione di misure individuali di protezione, in particolare nelle prime ore del mattino e nelle ore crepuscolari, di seguito riportate:
 - o All' aperto, utilizzare repellenti cutanei per uso topico registrati come Biocidi o come Pesticidi Medico Chirurgici, attenendosi alle norme indicate sui foglietti illustrativi, ponendo particolare attenzione al loro impiego su bambini, donne in gravidanza e in allattamento;
 - o All' aperto, indossare indumenti di colore chiaro che coprano il corpo il più possibile (ad es. camicie a maniche lunghe, pantaloni o gonne lunghi e calze);
 - o In assenza di impianto di condizionamento d' aria, utilizzare zanzariere ai letti, alle finestre e alle porte d' ingresso avendo cura di controllare che queste siano integre e ben chiuse;
 - o Nel solo caso di presenza di insetti vettori in ambienti interni, vaporizzare spray a base di piretro o di altri insetticidi per uso domestico, oppure utilizzare diffusori di insetticida elettrici, areando bene i locali prima di soggiornarvi;

RAVVISATA la necessità di disporre misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, e in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, vivai e altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

VISTO l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a norma del quale le violazioni delle Ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge o di specifiche norme regolamentari si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00;

ORDINA

nell'area limitrofa a Via Boragni 4 (raggio di 200 metri circa vedasi planimetri allegata):

- ai gestori e responsabili di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono aree di centri commerciali, cantieri edili,...) o chi ne abbia effettiva disponibilità;
- ai gestori di scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte ed aree dismesse;
- a tutti i conduttori di orti;
- a chi gestisce depositi ed attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione ed in genere di stoccaggio di materiali di recupero;
- ai responsabili dei cantieri;
- ai gestori di contenitori (cassonetti) e/o ambienti atti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani ed ad essi assimilabili;
- ai gestori di vivai, serre, deposito piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati;
- alla cittadinanza;
- al Servizio tecnico, urbanistica, edilizia privata e lavori pubblici;

con decorrenza immediata e fino all'adozione dell'atto di revoca formale del presente provvedimento, il rispetto delle prescrizioni così come descritte nella nota prot. n. 0092962 del 20/09/2024 del Dipartimento di prevenzione A.S.L. 2 Azienda Sociosanitaria Ligure, esplicitate nel preambolo, ciascuno per quanto di competenza.

AVVERTE

- che è ritenuta di estrema importanza la collaborazione attiva di tutti, soggetti pubblici e privati, sopra indicati;
- che le responsabilità per eventuali inadempienze saranno sanzionate nella misura compresa tra i 25 Euro e i 500 Euro e che saranno imputate in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente del luogo o dei siti dove tali inadempienze avranno luogo, così come disposto dall'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- contro la presente Ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

DISPONE

La pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente al fine di darne ampia diffusione sul territorio comunale.

TRASMETTE

La presente Ordinanza:

- all'Albo Pretorio;
- all'ASL n. 2 Savonese
- al Settore Tecnico Comunale;

Il Sindaco
F.to DURANTE SIMONE

